



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8364 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fater Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Laura Rainaldi, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale Xxi Aprile, 11;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di

Serenity Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Lucio Filippo Longo, Alessandro Patelli, Ruggero Tumbiolo, con domicilio eletto presso Lucio Filippo Longo in Roma, p.zza della Marina, 1;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

dell'atto, in data 14 settembre 2012, prot. 168606, avente ad oggetto "Gara comunitaria per la Fornitura di ausili per incontinenti ad

assorbenza 2 (consegna domiciliare e ospedaliera) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio di cui al bando di gara pubblicato dalla Regione Lazio - risposte alle richieste di chiarimento", con il quale la Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari - ha risposto in modo del tutto elusivo, sostanzialmente rifiutandosi di fornire i chiarimenti richiesti dalla Società ricorrente in merito al lotto 1 - CIG 444436887D - della gara sopra indicata bandita sulla 5^a serie speciale - in data 3 agosto 2012; nonché, occorrendo, nella parte relativa al lotto 1, del bando di gara, del disciplinare e degli altri atti di gara che dovessero essere stati adottati nella prosecuzione del procedimento; di ogni altro atto a quelli di cui sopra connesso, antecedente o successivo; dell'atto, in data 14 settembre 2012, prot. 168606, avente ad oggetto "Gara comunitaria per la Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza 2 (consegna domiciliare e ospedaliera) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio di cui al bando di gara pubblicato dalla Regione Lazio - risposte alle richieste di chiarimento", con il quale la Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari - ha risposto in modo del tutto elusivo, sostanzialmente rifiutandosi di fornire i chiarimenti richiesti dalla Società ricorrente in merito al lotto 1 - CIG

444436887D - della gara sopra indicata bandita sulla - 5^ serie speciale - in data 3 agosto 2012; nonché, occorrendo, nella parte relativa al lotto 1, del bando di gara, del disciplinare e degli altri atti di gara che dovessero essere stati adottati nella prosecuzione del procedimento; della determinazione della Regione Lazio - Direzione regionale Centrale Acquisti - area Pianificazione e Programmazione n.G03424 del 19 marzo 2014, avente ad oggetto "Gara comunitaria per la Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza 2 (consegna domiciliare e ospedaliera) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Aggiudicazione Lotti 1 Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza 2 per adulti e bambini consegna domiciliare Lazio sud. Lotto 2 Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza 2 per adulti consegna ospedaliera e Lotto 3 Fornitura per incontinenti ad assorbenza 2 per bambini consegna ospedaliera", limitatamente alla aggiudicazione del lotto 1 aggiudicato alla società Serenitu S.p.A.; di tutti i verbali di gara e di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti collegato e connesso" (atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con motivi aggiunti notificati in data 22 aprile 2014);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Serenity Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la Società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto in data 14 settembre 2012 prot. 168606, avente ad oggetto "Gara comunitaria per la Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza 2 (consegna domiciliare e ospedaliera) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio di cui al bando di gara pubblicato dalla Regione Lazio - risposte alle richieste di chiarimento", con il quale la Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari -, a parere della ricorrente, ha risposto in modo elusivo, sostanzialmente rifiutandosi di fornire i chiarimenti richiesti da Fater SpA. Unitamente all'atto indicato, sono stati impugnati, nella parte relativa al lotto 1, il bando di gara, il disciplinare e gli altri atti di gara.

In sostanza, la ricorrente ha contestato: - la nota con la quale la Regione Lazio ha risposto in modo elusivo alla seguente richiesta di chiarimenti volta ad ottenere una accurata verifica del consumo medio giornaliero complessivo di tutte e sei le ASL con preghiera di renderne noti i risultati poiché quelli indicati risultano in contrasto

con i dati in possesso della concorrente; - la richiesta di chiarimenti è stata avanzata in quanto la gara, divisa per lotti, ha ad oggetto la fornitura di ausili per incontinenti, ma i dati indicati nella lex specialis sono aggregati e, quindi, non appare facile formulare una offerta ponderata, tanto più che la ricorrente fornisce attualmente tre delle sei ASL destinatarie della fornitura e dai dati in suo possesso emerge un consumo giornaliero maggiore rispetto alla media indicata dalla Stazione appaltante.

In particolare, è stato lamentato il sostanziale rifiuto di fornire chiarimenti e la conseguente violazione degli artt. 70, co. 10, e 71, del d.lgs. n. 163/2006, e del par. VI.3 punto 3 del bando di gara, oltre l'inattendibilità dei dati storici relativi alle quantità complessive presunte dei pezzi di ciascun tipo di ausilio oggetto della fornitura, posto che alla ricorrente, che al momento della gara, forniva 3 delle 6 ASL interessate alla procedura ad evidenza pubblica, risultava un consumo medio giornaliero oscillante tra 3.81 pezzi (per Roma C) e 3,79 pezzi (per Roma H e Latina) a fronte di un consumo medio di 3,23 pezzi indicato negli atti di gara; - è stata, inoltre, posta in dubbio la possibilità di formulare un'offerta, per il lotto 1, sulla base del sistema del 'costo utente giornaliero forfettario', anziché del 'prezzo a pezzo', poiché il primo sistema rende aleatorio il contratto sia per l'Amministrazione che per l'appaltatore, svincolandolo dalle quantità di merce fornita; - in subordine, la ricorrente ha impugnato gli atti di gara con particolare riferimento al bando e al disciplinare.

La Regione Lazio e la controinteressata, Serenity SpA, costitutesi in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso ed affermato l'infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente.

Con ordinanza del 15-16/11/2012 n. 4132/2012, il TAR Lazio ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente. Tale provvedimento è stato confermato con ordinanza in data 11 settembre 2014 n. 4052, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto avverso la citata ordinanza cautelare di primo grado.

Con atto notificato in data 22 aprile 2014, Fater S.p.A. ha proposto motivi aggiunti impugnando la det. n. G03424 del 19.3.2014, con la quale la Regione Lazio ha aggiudicato il lotto 1) a Serenity S.p.A. e gli altri atti di gara, riproponendo, in sostanza, le censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio

Il Collegio ha disposto istruttoria con ordinanza del 15 maggio 2014 n. 5176/2014, che la Regione Lazio ha ottemperato depositando, in data 13 giugno 2014, i la documentazione ed i chiarimenti richiesti.

Con atto notificato in data 26 giugno 2014, Fater S.p.A. ha proposto altri motivi aggiunti, avanzando nuove censure avverso gli atti impugnati ed una nuova domanda cautelare.

Con ordinanza del 30.7.2014 n. 3575 è stata respinta l'ulteriore domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Con decreto presidenziale n. 15561/2014, è stato chiesto all'Amministrazione resistente di depositare in giudizio: - la

documentazione Artsana Sud ora Serenity relativa all'analisi e alla valutazione dei prodotti offerti in gara inclusa la documentazione prodotta dal laboratorio incaricato delle analisi dei prodotti (rapporti di prova); - progetto operativo del servizio offerto presentato da Artsana Sud ora Serenity, completo in ogni sua parte; - schede tecniche dei prodotti offerti in gara da Artsana Sud ora Serenity.

Con nuovi motivi aggiunti notificati il 24.11.2014 (proposti avverso gli stessi atti in precedenza impugnati), Fater S.p.a. ha contestato il punteggio attribuito dalla commissione tecnica all'offerta di SERENITY s.p.a. con riferimento agli elementi "Sistemi antiodore" e "Sistemi di dermoprotezione".

Al riguardo, Serenity SpA ha proposto ricorso incidentale datato 5 dicembre 2014, impugnando gli stessi provvedimenti impugnati da Fater SpA in via principale (la determinazione n. GO342 del 19.3.2014, con la quale il direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti ha approvato i verbali di gara ed ha conseguentemente aggiudicato la fornitura del lotto n. 1 a Serenity S.p.a., e gli stessi presupposti verbali di gara), chiedendone l'annullamento, limitatamente alla parte in cui sono stati attribuiti i punteggi all'offerta di Fater S.p.a. con riferimento agli elementi "Sistemi antiodore" e "Sistemi di dermoprotezione", al fine di dimostrare che, ove si ritenessero ammissibili e fondate le censure proposte dalla ricorrente in via principale e venisse in ipotesi azzerato il punteggio attribuito all'offerta di Serenity S.p.a. con riferimento agli indicati

elementi in contestazione, ciò non consentirebbe, comunque, alla ricorrente principale di colmare la differenza di punti che la distanzia dall'aggiudicataria, posto che il punteggio attribuito all'offerta di Fater S.p.a. per i due parametri in questione andrebbe anch'esso azzerato.

All'udienza del 13 gennaio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il Collegio, preliminarmente, respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla Regione Lazio in relazione alla natura endoprocedimentale dell'atto impugnato, peraltro, non impeditivo della partecipazione alla gara e, quindi, non immediatamente lesivo.

Al riguardo, infatti, va osservato che la risposta alla richiesta di chiarimenti è stata avanzata impugnando anche la *lex specialis* di riferimento e, quindi, l'eccezione di rivela infondata.

Va respinta anche l'eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale proposto da Serenity Spa in quanto, contrariamente da quanto sostenuto dalla ricorrente principale, il termine utile per considerare tempestiva l'impugnazione della controinteressata va fatto decorrere dalla proposizione dei motivi aggiunti notificati il 24.11.2014 (con i quali è stata impugnata l'aggiudicazione definitiva) e non dalla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.

Ciò posto, il Collegio ritiene che le censure avanzate da Fater SpA siano infondate e debbano essere respinte.

La causa ha ad oggetto la fornitura di ausili per incontinenti ad

assorbimento 2 (consegna domiciliare e ospedaliera) occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio.

Per il lotto 1, la lex specialis prevede, in relazione alla consegna domiciliare, la remunerazione della fornitura e dei connessi servizi al costo utente giornaliero forfettario in sede di gara (punto 3 disciplinare di gara).

Gli operatori economici avrebbero dovuto formulare l'offerta sulla base dei dati messi a disposizione dalla Stazione appaltante, tra i quali le quantità complessive presunte (non suddivise per singola ASL) in pezzi di ciascun tipo di ausilio oggetto della fornitura.

La ricorrente, mettendo in dubbio l'esattezza dei dati presuntivi forniti dalla Stazione appaltante, ha chiesto chiarimenti, ma la Regione Lazio, a suo parere, avrebbe risposto limitandosi a confermare quanto indicato nella documentazione di gara.

La ricorrente ha, quindi, impugnato, con il ricorso introduttivo del giudizio: - la nota con la quale la Regione Lazio ha risposto in modo elusivo alla seguente richiesta di chiarimenti volta ad ottenere una accurata verifica del consumo medio giornaliero complessivo di tutte e sei le ASL con preghiera di renderne noti i risultati poiché quelli indicati risultano in contrasto con i dati in possesso della concorrente; - la richiesta di chiarimenti è stata avanzata in quanto la gara, divisa per lotti, ha ad oggetto la fornitura di ausili per incontinenti, ma i dati indicati nella lex specialis sono aggregati e, quindi, non appare facile formulare una offerta ponderata, tanto più

che la ricorrente fornisce attualmente tre delle sei ASL destinatarie della fornitura e dai dati in suo possesso emerge un consumo giornaliero maggiore rispetto alla media indicata dalla Stazione appaltante.

In particolare, è stato contestato il sostanziale rifiuto di fornire chiarimenti e la conseguente violazione degli artt. 70, co. 10, e 71, del d.lgs. n. 163/2006, e del par. VI.3 punto 3 del bando di gara, oltre l'inattendibilità dei dati storici relativi alle quantità complessive presunte dei pezzi di ciascun tipo di ausilio oggetto della fornitura, posto che alla ricorrente, che al momento della gara, forniva 3 delle 6 ASL interessate alla procedura ad evidenza pubblica, risultava un consumo medio giornaliero oscillante tra 3.81 pezzi (per Roma C) e 3,79 pezzi (per Roma H e Latina) a fronte di un consumo medio di 3,23 pezzi indicato negli atti di gara; - è stata, inoltre, posta in dubbio la possibilità di formulare un'offerta, per il lotto 1, sulla base del sistema del 'costo utente giornaliero forfettario', anziché del 'prezzo a pezzo', poiché il primo sistema rende aleatorio il contratto sia per l'Amministrazione che per l'appaltatore, svincolandolo dalle quantità di merce fornita; - in subordine, la ricorrente ha impugnato gli atti di gara con particolare riferimento al bando e al disciplinare.

Dagli atti di causa risulta che l'Amministrazione ha fornito i chiarimenti confermando quanto già rappresentato nel disciplinare di gara, sulla base del quale era possibile formulare un'offerta.

Pertanto, la condotta della Stazione appaltante ed, in particolare,

l'individuazione del criterio di aggiudicazione (basato sul costo utente giornaliero forfetario, anziché su quello del 'prezzo più basso') appare in linea con il parere AVCP n. 16 del 20.2.2013 (avente ad oggetto proprio il sistema del 'costo medio giornaliero'), il quale risulta utile per ritenere determinato l'oggetto dell'appalto (contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente).

Del resto, il consumo storico dei presidi assume una importanza relativa, posto che il consumo reale dipende da una serie di fattori, tra i quali, la tipologia, le linee guida proposte e la qualità del presidio che, nel caso di specie, è stata valutata da un laboratorio accreditato (Innovhub).

Ad ogni modo, dall'esame degli elementi di valutazione emersi in corso di causa, anche a seguito dell'ordinanza istruttoria del 15/16.5.2014 n. 5176, emerge che: - dai dati sul consumo storico riferiti all'anno 2009 forniti da ogni singola ASL, risulta una variazione del fabbisogno presunto annuale e pluriennale rispetto al consumo comunicato dalle AASSLL pari allo 0,43% e, quindi, una variazione statisticamente irrilevante e, comunque, lontana da quella indicata dalla parte ricorrente; - ne consegue che vi è corrispondenza tra i dati forniti dalle singole AASSLL e quanto indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara; - i dati del 2009 non possono essere considerati lontani nel tempo, posto che sono stati forniti a fronte di un questionario inviato alle AASSLL il 15.10.2010, mentre la procedura ad evidenza pubblica è stata bandita nel novembre 2011

ed andò deserta e, quindi, è stata avviata una nuova gara nel luglio 2012; - non si può affermare, inoltre, che i dati siano erronei, posto che trovano riscontro nella documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione regionale; - peraltro, riguardo al periodo 2009-2011 (preso a riferimento dalla parte ricorrente), in assenza dell'indicazione del numero degli assistiti non è possibile comparare i consumi dei due periodi storici; - in ogni caso, in base ai dati indicati dalla Stazione appaltante, la ricorrente era in grado di formulare un'offerta ponderata.

I dati storici presi in considerazione sono risalenti al 2009 in quanto attinenti all'ultima rilevazione avvenuta il 15.10.2010, riguardante l'ultimo consumo storico accertato dalle AASSLL e comunicato alla Regione Lazio.

Tra le due edizioni della gara oggetto di causa (25.11.2011 e 31.7.2012) non sono state fatte ulteriori rilevazioni e, quindi, il dato di riferimento è rimasto quello del 2009.

Comunque, l'offerta economica richiede la definizione di un costo forfettario a giornata per utente indipendentemente dalla quantità effettiva di ausili erogati e, quindi, indipendentemente dal numero di pezzi forniti dall'impresa e consumati dall'utente (l'unico dato che ha un impatto sull'importo della fornitura è il numero dei pazienti: non contestato dalla ricorrente).

Ne consegue, che il dato storico della fornitura ha un valore meramente indicativo.

Va, infine, affermata la fondatezza del ricorso incidentale proposto da Serenity Spa per contestare gli stessi provvedimenti impugnati da Fater SpA in via principale in relazione ai punteggi attribuiti agli elementi “Sistemi antiodore” e “Sistemi di dermoprotezione”.

Infatti, come rilevato dalla controinteressata, la Commissione giudicatrice ha erroneamente attribuito a Fater S.p.a. i punteggi relativi ai seguenti elementi: “Sistemi antiodore” e “Sistemi di dermoprotezione”.

Per quanto concerne i “Sistemi antiodore”, il disciplinare di gara (cfr. pagg. 37/38) prevede che l’efficacia va dimostrata attraverso la presentazione di studi, analisi e certificazioni ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pannoloni a mutandina, pannoloni sagomati, pannoloni rettangolari e pannolini per bambini.

L’offerta della ricorrente in via principale, per questo parametro, ha erroneamente ottenuto la valutazione “OTTIMO” (corrispondente a 1,5 punti), posto che la ricorrente ha presentato due certificati (certificato, rilasciato nel maggio 2010 dal Laboratorio chimico merceologico “Stazione sperimentale per la carta, cartone e pasta di cellulosa” e “relazione” di 2 pagine rilasciata dal Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano, dal titolo “Determinazione di una metodica per la valutazione sensoriale del malodore dovuto alla presenza di urine in prodotti assorbenti per l’incontinenza urinaria”: cfr. documenti allegati ai terzi motivi aggiunti depositati da FATER s.p.a. il 1 dicembre 2014) che non fanno riferimento ai codici

prodotto offerti in gara (a differenza dei certificati presentati da Serenity S.p.a., attinenti a specifiche referenze corrispondenti ai prodotti in gara).

Riguardo al certificato del Laboratorio chimico merceologico di Milano, il legame con i prodotti offerti da Fater S.p.a. consiste in una autodichiarazione della ricorrente che attesta la presenza nei prodotti offerti del polimero testato.

La “relazione” (di due pagine) rilasciata dal Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano, invece, consiste in un atto che non si riferisce alle referenze offerte ma alla valutazione comparativa di due prodotti Fater S.p.a. definiti Pannoloni Linidor con e senza Anti Odor System.

Anche in questo caso, il legame tra tale “relazione” ed i prodotti offerti da Fater S.p.a. consiste in una autodichiarazione resa dalla stessa par ricorrente auto-attestante la presenza nei prodotti offerti di una specifica tecnologia antiodore la quale, però, non pare possa sostituire i richiesti studi, analisi e certificazioni.

Passando a considerare i “Sistemi di dermoprotezione”, va considerato che, in relazione a detto elemento, il disciplinare di gara (cfr. pagg. 37/38) prevede che l'efficacia va dimostrata attraverso la presentazione di studi, analisi e certificazioni ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pannoloni a mutandina, pannoloni sagomati, pannoloni rettangolari e pannolini per bambini.

Anche per questo parametro, l'offerta di Fater S.p.a. ha ottenuto la

valutazione “OTTIMO” (corrispondente a 1,5 punti), omettendo di considerare che la documentazione presentata dalla ricorrente è insufficiente e non riferibile con certezza ai prodotti offerti in gara.

Infatti, Fater S.p.a., per tale parametro, ha presentato uno “Studio” (di due pagine) condotto da Evic Italia mediante applicazione su cute per la verifica dell’attività protettiva dagli agenti irritanti svolto su prodotti genericamente definiti Linidor/Dignity con lozione dermoprotettiva (cfr. la documentazione allegata ai terzi motivi aggiunti depositati il 1° dicembre 2014).

In tale “Studio”, però, non vi sono indicazioni in ordine alla tipologia di prodotti oggetto di test, né si evince se trattasi di pannoloni a mutandina o pannoloni sagomati, il livello di assorbimento e/o la taglia, oppure la codifica degli stessi.

Peraltro, lo “Studio” è del febbraio 2010, mentre (non è contestato in giudizio che) i prodotti offerti da Fater S.p.a. (Linidor Perfect Care) sono stati introdotti sul mercato successivamente a tale data.

La ricorrente ha anche prodotto uno “Studio” (anche questo di due pagine) condotto da Evic Italia mediante applicazione su cute per la verifica dell’attività lenitiva svolto su prodotti genericamente definiti Linidor/Dignity con lozione dermoprotettiva.

Ma, anche tale “Studio” non contiene precise indicazioni circa la tipologia di prodotti oggetto di test (peraltro, anche questo, realizzato nel febbraio 2010).

Analoghe considerazioni valgono per la restante documentazione

prodotta da Fater SpA: - Informazione scientifica interna sulla tecnologia dei pannolini pampers premiums lotion care (documentazione promozionale realizzata dalla stessa ricorrente, che, per questo, non pare possa avere valore di studio, analisi o certificazione e che, comunque, non presenta chiari legami tra i codici di prodotto offerti in gara; - Studi clinici sull'efficacia del sistema di dermoprotezione dei pannolini per bambini ("Relazione" dal titolo "Miglioramento delle condizioni della pelle del bambino con l'utilizzo di un nuovo pannolino progettato per il rilascio sostenuto di bassi livelli di una formulazione topica a base di petrolato", "Relazione" dal titolo "Nuovi orientamenti nella progettazione dei pannolini per bambini: effetti positivi di una formulazione a base di petrolato trasferita, durante l'utilizzo, dal pannolino alla pelle" e "Relazione" dal titolo "Una formula a base di petrolato applicata localmente durante l'uso di un nuovo pannolino usa e getta penetra gli strati superficiali dello strato cutaneo", riferite alla presenza di petrolato, mentre dalle schede tecniche dei prodotti offerti è rinvenibile solo la presenza di aloe; Lettera di Enzo Berardesca, del Dipartimento di Dermatologia dell'Università di Pavia, non datata né firmata, ove ci si limita ad affermare che la lettura della documentazione di cui ai punti precedenti è appropriata; Corrispondenza datata 1998; "Relazione" dal titolo "Valutazione dei pannolini contenenti un gel assorbente rispetto ai pannolini tradizionali usa e getta per neonati", che non ha particolari

corrispondenze dirette con i codici referenza dei prodotti specifici offerti da Fater S.p.a. in gara).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata risulta fondato e, conseguentemente, sono da considerare inammissibili le censure mosse da Fater SpA avverso i punteggi relativi agli elementi “Sistemi antiodore” e “Sistemi di dermoprotezione”.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso principale ed i primi due atti recanti motivi aggiunti siano infondati; che sia, invece, fondato il ricorso incidentale proposto da Serenity Spa e, conseguentemente, che siano inammissibili per difetto di interesse le censure contenute nell’ultima memoria recante motivi aggiunti proposta da Fater SpA.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso principale ed i primi due atti recanti motivi aggiunti di Fater SpA;
- accoglie il ricorso incidentale proposto da Serenity Spa e, conseguentemente, dichiara inammissibile per difetto di interesse

l'ultima memoria recante motivi aggiunti proposta da Fater SpA;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente FF

Stefania Santoleri, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)